



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15684/13

Il Tribunale, nelle persone di

Dr.ssa Giovanna Gentile Presidente

Dr.ssa Maura Barberis Giudice relatore

Dr.ssa Rossella Filippi Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2013,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato il 22.2.2013 l'Associazione Altroconsumo (quale rappresentante processuale di Emanuela Ilde Maria Bianchi, Marzia Confalonieri, Alessio Filippetta, Alfonso Landolfi, Elena Mandrini, Pia Miglio, Ernesto Mosco, Maen Neirabi, Neraby Mudar, Flavio Passera, Viviana Pedretti, Marco Pierani, Laura Polo, Alessandro Saitta, Miriam Terraneo e Silvia Angela Torrisi) ha proposto azione ex art.140 bis d. lgs n. 206/05 chiedendo che, dichiarata l'ammissibilità dell'azione e fissati i criteri per l'inclusione dei futuri aderenti alla domanda in modo da ricoprendervi tutti gli abbonati ai servizi ferroviari delle Trenord s.r.l. nel periodo 9.12.12-19.12.2012, la convenuta Trenord s.r.l. fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli utenti del servizio ferroviario da questa gestito nel periodo 9/19.12.12, allorquando - a seguito dell'introduzione senza adeguata sperimentazione di un nuovo software per l'assegnazione e l'organizzazione dei turni del personale dipendente - si erano verificati gravissimi

disservizi su tutte le tratte coperte dal servizio. In particolare si sarebbero verificati ritardi dei convogli in partenza ed in arrivo, soppressione di molteplici treni, mancanza di informazioni ed assistenza, trasbordi da un convoglio all'altro, sovraffollamento dei vagoni, modifica degli itinerari (per la cui descrizione si rinviava ai resoconti redatti dai singoli attori, sub doc.21a), i quali tutti avrebbero configurato inadempimenti alle obbligazioni assunte nei confronti di ciascun utente con il contratto di trasporto, il cui contenuto sarebbe stato integrato delle condizioni dettate dal cd. contratto di servizio stipulato dalla convenuta con la Regione Lombardia, relativamente agli standard minimi di qualità del servizio da erogare all'utenza. Considerato che la Trenord s.r.l. - per i fatti dedotti in causa - avrebbe offerto esclusivamente gli indennizzi previsti dal contratto di servizio con la Regione Lombardia (e quindi rimborsi o sconti, diversificati a seconda del tipo di abbonamento) del tutto inidonei a ristorare i pregiudizi arrecati, e del resto stabiliti in vista di disservizi del tutto differenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ha chiesto che il risarcimento del danno patrimoniale venisse liquidato agli abbonati settimanali e mensili nella misura dell'intero prezzo dell'abbonamento, e agli abbonati annuali nella misura di 1/12 del prezzo dell'abbonamento, mentre quello per il danno non patrimoniale nella misura di tre mensilità dell'abbonamento.

La Trenord s.r.l. ha chiesto che la domanda venisse dichiarata inammissibile ed in subordine rigettata perché infondata. Ha infatti dedotto il difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento alla qualità di consumatore richiesta per proporre l'azione di cui all'art.140 bis Cod. Consumo, nonché il loro interesse ad agire, la sua carenza di legittimazione passiva e la questione connessa di difetto di giurisdizione (sull'assunto che il servizio gestito da Trenord s.r.l. sarebbe stato erogato agli utenti non sulla base di un ordinario contratto di trasporto, bensì in esecuzione di una concessione di pubblico servizio in essere con Regione Lombardia, con devoluzione delle relative controversie al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.133, lett. C Codice del Processo Amministrativo), la mancata allegazione di diritti omogenei, la satisfattività degli indennizzi riconosciuti da Trenord s.r.l. sulla base delle Condizioni Generali di Contratto (conformi ai criteri

indicati dalla normativa comunitaria) e di cui lo stesso art.140 bis, XII co. Cod. Consumo impone di tener conto, l'assenza di profili di colpa nell'aver introdotto un sistema informatizzato già positivamente sperimentato, la non veritiera esposizione dei disservizi verificatisi.

Secondo l'ordinaria regola di cui all'art.5 c.p.c., la giurisdizione deve essere valutata sulla base della domanda proposta, intesa come la sostanza della pretesa ed i fatti posti a fondamento di questa: nella specie, non solo gli attori hanno esplicitamente ricondotto l'iniziativa giudiziaria all'azione di classe di cui all'art.140 bis d. lgs n.206/05 (che al IV co. prevede la competenza del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, e dunque la giurisdizione del GO), ma hanno allegato l'inadempimento della controparte ad un contratto di trasporto di diritto comune, il cui contenuto viene ad essere integrato dalle prescrizioni dettate dal contratto di servizio stipulato dalla Trenord s.r.l. con la Regione Lombardia, per effetto della sua stessa struttura. Ne consegue altresì che Trenord s.r.l. sia stata correttamente individuata come legittimo contraddittore. La qualità di consumatori degli attori, presupposto per la loro legittimazione ad agire in base all'azione di classe che ci occupa (o, più correttamente, per la fondatezza della domanda, atteso che per la *legitimatio ad causam* è sufficiente la coincidenza tra il soggetto che agisce e quello destinatario della pronuncia richiesta), non può essere negata solo per il fatto che gli stessi utilizzino il mezzo di trasporto di Trenord s.r.l. per recarsi sul luogo di lavoro, come allegato per ciascuno di loro, posto che lo spostamento è in questo caso meramente propedeutico allo svolgimento della professione, restando tuttavia esterno al suo esercizio.

Quanto all'interesse ad agire degli attori, la lesione concreta ed attuale dei diritti per i quali chiedono il risarcimento è stata sufficientemente indicata fin dall'introduzione del giudizio mediante il richiamo contenuto in atto di citazione ai resoconti individuali redatti da ciascuno, di loro di cui al prodotto doc. 21.a: successivamente hanno quindi riprodotto detti resoconti all'interno della memoria non autorizzata depositata fuori udienza il 30.10.13, che il Collegio ritiene di poter acquisire al processo, non presentando elementi di novità rispetto a quanto già ritualmente dedotto

ed essendo stata comunicata prima dell'udienza alla controparte (la quale ha potuto pertanto contraddirvi in sede di discussione sull'ammissibilità dell'azione).

Pur alla luce di tali prospetti, tuttavia, deve ritenersi che i diritti individuali degli attori che sarebbero stati lesi dagli illeciti contrattuali di Trenord s.r.l. non presentino il carattere dell'omogeneità richiesto dall'art.140 bis d. lgs.206/05, nella nuova formulazione assunta a seguito della l.24.3.12 n.27 (che ha sostituito il criterio dell'identità dei diritti con quello dell'omogeneità dei diritti individuali tutelabili in sede collettiva). Omogenea, in realtà, si presenta nella fattispecie solo la causa che ha provocato gli inadempimenti lamentati dagli abbonati al servizio ferroviario (e dunque la messa in funzione di un sistema informatico per la gestione dei turni del personale senza la necessaria sperimentazione, risultato così inidoneo a garantire la presenza di addetti su ogni convoglio), del tutto estranea al rapporto fra Trenord s.r.l. e gli utenti, rispetto ai quali vengono in rilievo esclusivamente le conseguenze di tale errata scelta, e dunque l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto. Queste, secondo la stessa descrizione offerta dagli attori, sono state invece affatto diverse tra loro, trattandosi in alcuni casi di ritardi tra i 15/20 minuti, in altri tra i 60/80 minuti, in altri ancora di diverse ore, ed altresì di cancellazione di convogli con dirottamento su altri: certamente comune a tutte tali situazioni è stata prospettata l'erogazione di un servizio inaccettabile quanto a sovraffollamento delle carrozze, ma è evidente come anche questo inadempimento si configuri in modo del tutto differente in relazione alla durata dei vari percorsi. Difettano di uniformità anche i danni lamentati dai singoli attori promotori dell'odierna iniziativa giudiziaria: ed infatti non solo non possono essere equiparati i pregiudizi subiti da coloro i quali siano giunti in ritardo di 30 minuti al luogo di destinazione rispetto a quelli che siano rimasti in attesa per ore sulle banchine ferroviarie, ma nemmeno quelli di coloro che abbiano comunque usufruito del servizio con i connessi disagi e quelli di coloro che, scoraggiati dalla prima esperienza, abbiano nei giorni successivi deciso di recarsi al lavoro con la propria auto. Ritiene infatti questo Tribunale che anche i danni lamentati debbano presentare caratteri di base comuni (pur non richiedendosi l'identità del *petitum*), in mancanza dei quali verrebbe meno la possibilità di trattare

congiuntamente la fase di merito con riferimento ad una pluralità (potenzialmente indefinita, per effetto delle eventuali adesioni ex art.140 bis, IX co. lett.a) di crediti: contestualmente all'introduzione del sicuramente più elastico criterio della "omogeneità", il legislatore del 2012 ha previsto che la liquidazione del danno sia definitivamente attuata con la fase decisoria dell'azione di classe (rimanendo in via alternativa la possibilità di stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione), sul necessario presupposto che siano aggregati fin dall'inizio del processo pretese individuali suscettibili di essere valutate unitariamente, senza la necessità di un'istruttoria relativa alle particolari posizioni degli attori. La *class action* può dunque essere esperita solo per far valere crediti di natura seriale ed isomoformi, diversamente non potendo conseguire quelle finalità di economia processuale e di uniformità decisoria che le sono unanimamente riconosciute.

La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con condanna degli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché all'esecuzione della pubblicità prevista dall'art. 140 bis VIII co. d. lgs 206/05, mediante pubblicazione della presente ordinanza sul sito web dell'Associazione Altronsumo per 15 gg a decorrere dal settimo giorno successivo al deposito della stessa.

PQM

dichiara inammissibile l'azione. Condanna l'Associazione Altroconsumo, quale mandatario degli attori, al pagamento delle spese processuali in favore di Trenord s.r.l. liquidate in Euro 3.850,00 oltre IVA e CPA, nonché alla pubblicazione della presente ordinanza sul sito web dell'Associazione Altronsumo per 15 gg a decorrere dal settimo giorno successivo al deposito della stessa.

Si comunichi.

Milano, 7.11.2013

Il Presidente

Giovanna Gentile



TRIBUNALE DI MILANO - Sez. X CIVILE
Depositato in Cancelleria

2013 - 8 NOV 2013 /

Ho già ricevuto.
Dr.ssa M. BARBERIS